TESTO INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. n. 5-07400 SU ISCRIZIONE ALL'ALBO E DISCIPLINA ANTIMAFIA

La sottosegretaria per la transizione ecologica Vannia Gava ha risposto ieri in **Commissione Ambiente della Camera** all'interrogazione a risposta immediata n. 5-07400 di Giuseppe D'Ippolito (M5S) sulle **modifiche al regolamento relativo all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali volte** ad inserire il possesso della documentazione antimafia tra i requisiti per l'iscrizione.

Di seguito lo svolgimento

Testo

D'IPPOLITO, MARAIA, DAGA, DEIANA, DI LAURO, FEDERICO, MICILLO, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIGNAROLI e ZOLEZZI. —Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

le recenti indagini giudiziarie in materia di traffico illecito di rifiuti hanno evidenziato, oltre alle innumerevoli infiltrazioni criminali in aziende del settore, anche la facilità con cui molte aziende infiltrate o costituite con finalità criminali nel settore ambientale, abbiano avuto accesso alle autorizzazioni amministrative, nella specie l'iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori ambientali, per l'esercizio, a norma di legge, di attività palesemente criminali;

una delle ragioni di tali comportamenti è da ascriversi al fatto che il regolamento dell'Albo dei gestori ambientali (decreto ministeriale n. 120 del 2014), non contempla, tra i requisiti necessari per l'iscrizione (articolo 10, comma 2), l'obbligo di possedere la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

in assenza di un chiaro dettato normativo, l'interpretazione delle richiamate disposizioni è affidata ai numerosi e sovrapposti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa in merito agli effetti dell'informazione interdittiva antimafia sui provvedimenti di iscrizione all'Albo, anche in assenza delle cause di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alla conseguente iniziativa delle sezioni regionali dell'Albo stesso e delle camere di commercio di attenersi ai principi di elaborazione pretoria;

al fine di sanare la persistente situazione di incertezza normativa e non vanificare la funzione primaria e di interesse generale della interdittiva quale frontiera per la salvaguardia dell'economia legale da contaminazioni mafiose, si rende necessario un intervento normativo che conferisca adeguata certezza ed uniformità applicativa alla norma in questione inserendo il possesso della documentazione antimafia come presupposto esplicito ai fini dell'iscrizione all'Albo, valutando l'opportunità di estendere tale previsione a coloro che esercitano poteri di amministrazione —:

se il Ministro interrogato non ritenga urgente adottare iniziative per apportare le necessarie modifiche al regolamento dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, al fine di inserire il possesso della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011 tra i requisiti necessari per l'iscrizione. (5-07400)

Risposta della sottosegretaria

Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante in merito all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, si segnala che recentemente la normativa sulle certificazioni antimafia si è adeguata alla giurisprudenza amministrativa, che da tempo aveva ritenuto ostativa all'iscrizione (e quindi causa di decadenza in casi di iscrizione in essere) oltre alla comunicazione interdittiva antimafia (causata dall'oggettiva esistenza delle situazioni di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del codice antimafia) anche l'informazione interdittiva antimafia che, come noto, è rilasciata quando vi sia concreto rischio di infiltrazioni mafiose.

Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, alle quali è demandata l'attività istruttoria delle domande di iscrizione e di rinnovo all'Albo, effettuano puntualmente il

controllo circa l'assenza di comunicazioni o informative antimafia attraverso la consultazione della banca dati interforze gestita dalle Prefetture (SICEANT).

Tale verifica, condotta secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, del DM 120 del 2014, è effettuata d'ufficio. su tutte le istanze di iscrizione e di rinnovo.

Pertanto, atteso che la posizione dell'Albo è sempre stata volta a non consentire l'iscrizione o a pronunciarne la decadenza dell'istante, anche in caso di informazione interdittiva (cui è equiparato il rigetto dell'iscrizione nella white list) trova ora conforto anche nella lettera della legge.

D'altro canto, riguardo la possibilità di permanenza dell'iscrizione all'Albo da parte di soggetti che svolgono attività criminali, si precisa che la normativa sopra richiamata sia adeguata alla tesi della giurisprudenza formalizzando la propria posizione con la circolare numero 2 del febbraio 2019, con la quale ha equiparato negli effetti la comunicazione interdittiva antimafia con l'informazione interdittiva antimafia.

Pertanto, rimettendosi ad una eventuale proposta del Parlamento, non si ritiene prettamente necessario un intervento normativo, atteso che la normativa sulle certificazioni antimafia trova già piena applicazione nel DM 120/2014.

Difatti, come rappresentato, l'applicazione della disciplina stessa esclude ogni possibilità per i soggetti colpiti da comunicazione interdittiva o da informazione interdittiva di essere o di rimanere iscritti all'Albo.

Replica del presentatore

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava della risposta che conferma la tesi già espressa nell'interrogazione, ovvero che non vi sia una normativa primaria, ma solo una circolare che ha dato voce alla linea giurisprudenziale maggioritaria. In qualità di membro del Parlamento accoglie l'invito ad un chiarimento normativo, sottolineando come, al di là del traffico illecito di rifiuti, ci sia il tema della lotta alla criminalità organizzata, per la quale devono essere approntati dalle Istituzioni tutti gli strumenti necessari.